



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 161

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa


del Consigliere FORA

“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 23/12/2013, N. 30 (DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE)”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy

il 03/04/2020

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 10/04/2020



Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria

Il Presidente

Oggetto: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)".

Relazione illustrativa

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)"

A partire dal 2003, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003 "per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53", le Regioni hanno attivato annualmente percorsi di formazione triennali rivolti a giovani usciti dalla scuola media, a forte rischio di dispersione scolastica.

La Legge finanziaria 296 del 27/12/2006 ha introdotto al comma 622 dell'art. 1 l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Il successivo decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, ha modificato il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione (a partire dai 14 anni) anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), con la possibilità di conseguire una qualifica triennale.

A seguito dell'emanazione delle suddette normative, e' stato avviato un piano di lavoro interistituzionale tra lo Stato e le Regioni per la messa a regime dei percorsi triennali in obbligo di istruzione e per la completa attuazione del Capo III del D. Lgs. N. 226/2005 sul sistema di Istruzione e Formazione Professionale che ha portato alla sottoscrizione di vari Accordi Stato Regioni, tra i quali l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 2010



Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

per la definizione delle 21 figure professionali, sia per le qualifiche triennali che per i diplomi quadriennali e l'intesa in Conferenza Unificata sulle linee guida per gli organici raccordi tra percorsi di istruzione professionale statale e percorsi IFP regionali.

Tale processo si è concluso con l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27/07/2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D. Lgs n. 226/2005, che ha definito di fatto il processo normativo che ha portato alla completa attuazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Con Intesa tra Stato e Regioni del 2010, sono state, poi, definite le Linee guida per gli organici raccordi tra Istituti professionali e sistema regionale di Istruzione e formazione, prevedendo interventi integrati con gli Istituti professionali (materia esclusiva dello Stato), in base a quanto previsto dal DPR n. 87 del 2010, che prevede la possibilità per tali Istituti di rilasciare le qualifiche triennali in regime di sussidiarietà, con un ruolo integrativo e complementare al sistema di IeFP.

Le innovazioni del quadro normativo sopra descritte hanno delineato un nuovo sistema che accanto al tradizionale canale dell'istruzione secondaria superiore consente ai ragazzi che hanno terminato il 1° ciclo di istruzione nella scuola media, di frequentare percorsi nell'ambito della formazione professionale presso le agenzie formative allo scopo accreditate.

Il sistema così strutturato è finalizzato a dare pari dignità ai canali dell'istruzione e formazione, tramite anche la definizione a livello nazionale di standard di competenze e conoscenze comuni ai due sistemi formativi e relativi ad un numero definito di qualifiche (22) individuate tra quelle più richieste dal mercato del lavoro.

La finalità ultima è quella di consentire l'acquisizione di competenze e conoscenze sia di base che tecnico professionali che facilitino l'inserimento nel mondo del lavoro e che da tale mercato sono richieste. L'obiettivo è duplice: da una parte prevenire e ridurre la dispersione scolastica, dall'altra attribuire a questo segmento educativo una funzione strategica nella crescita del Paese.



Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

La Regione Umbria, al fine di dare attuazione alle competenze esclusive che la riforma costituzionale del 2001 attribuisce alle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha disposto con la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2013 "Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale" la messa a regime dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, prevedendo un 1° anno di frequenza presso un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà, in integrazione con le Agenzie formative, fortemente orientato ad acquisire competenze tecnico professionali coerenti con la qualifica da conseguire, seguito da un 2° anno e 3° anno o nel canale dell'Istruzione (presso gli Istituti Professionali di Stato per il conseguimento del diploma quinquennale, ma con la possibilità di conseguire una qualifica al termine del 3° anno in regime di sussidiarietà) o nel canale della formazione professionale (presso le Agenzie formative accreditate per il conseguimento di una qualifica al termine del 3° anno).

Successivamente all'entrata in vigore della L.R. 30/2013, il D.lgs. 15 giugno 2018 n.81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n.183", all'art.41, comma 3, ha introdotto per la prima volta il Sistema duale e ne ha previsto una prima attuazione nel sistema dell'Istruzione e formazione professionale.

Tale sistema integra organicamente formazione e lavoro attraverso contratti di apprendistato, volti a conseguire la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondario superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca nonché mediante l'introduzione di forme di alternanza scuola lavoro.

La Conferenza Stato Regioni ha approvato il 24 settembre 2015 un Accordo che ha dato avvio alla sperimentazione del modello duale nel sistema di istruzione e formazione professionale, attraverso l'utilizzo dell'apprendistato per il conseguimento di titoli di studio di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni. Tale Accordo prevede una Linea 1, rivolta ai Centri di Formazione Professionale accreditati allo svolgimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a livello regionale, finalizzata a sviluppare il sistema di *placement* dei centri di formazione professionale, ed una Linea 2, da realizzarsi coinvolgendo almeno i CFP selezionati sulla Linea 1, finalizzata a sostenere i percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale.

In attuazione del suddetto Accordo, con la DGR n. 1533 del 14/12/2015 la Giunta Regionale ha dato seguito alla Nota del 4/12/2015 del Sottosegretario di Stato del



Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale veniva approvato lo schema di Protocollo bilaterale Regione Umbria e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la DGR n. 1661 del 29/12/2015 la Giunta Regionale sottoscritto il Protocollo stesso come previsto dal documento programmatico "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della Istruzione e Formazione Professionale". La sottoscrizione è avvenuta in data 13 gennaio 2016.

Nel Protocollo è stato previsto che i percorsi formativi della sperimentazione duale fossero disancorati dalle "attuali norme vigenti regionali" e quindi realizzati su un intero triennio, diversamente dal disposto della LR 30/2013.

Per quanto sopra esposto, l'introduzione a livello normativo statale del sistema duale e la sua prima sperimentazione dell'leFP ha reso necessario un primo adeguamento della normativa regionale in materia, introducendo, con la LR n. 20 del 28/12/2017, i percorsi triennali di sistema duale quale ulteriore modalità di realizzazione del sistema regionale di leFP così declinata:

Percorsi di durata triennale nell'ambito del Sistema Duale di cui agli articoli 41 e 43 del d.lgs. 81/2015 e dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 24 settembre 2015, presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3 della L. R. 30/2013 con il conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine del terzo anno, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo articolati nelle seguenti modalità, anche complementari:

- 1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al quaranta per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e quarto anno;
- 2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a quattrocento ore annue;
- 3) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni".



Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

Nel quadro normativo e applicativo sopra descritto è, poi, intervenuta a livello nazionale la Legge 107/2015, così detta "Buona scuola," che al comma 181 lettera d) dell'art. 1 ha previsto una revisione, attraverso un Decreto Legislativo attuativo, dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

Il D. Lgs. n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/5/2017, ha confermato e rafforzato l'impianto normativo del D. Lgs 226/2005, ribadendo all'art.2 che gli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione possono scegliere, all'atto di iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali realizzati dalle scuole statali o paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi dello stesso D. Lgs 226/2005.

Nel corso del 2018, in attuazione del D. Lgs. n. 61/2017, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i previsti Decreti attuativi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: il Decreto n. 92 del 24/5/2018 "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale ai sensi dell'art. 3 comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107", e il Decreto del 17/5/2018, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.

Quest'ultimo Decreto, in attuazione del comma 4 dell'art. 4 del D. Lgs. 61/2017, introduce una nuova modalità della sussidiarietà esercitata dagli Istituti Professionali rispetto ai percorsi regionali di IeFP, in base a criteri di cui all'art. 7 dello stesso Decreto. Ciò comporta la definizione di un nuovo sistema di sussidiarietà rispetto a quello vigente ai sensi delle Linee Guida del 2010, tramite Accordo con l'Ufficio Scolastico regionale dell'Umbria.

Alla luce di quanto sopra esposto, viste le numerose e rilevanti novità introdotte dal D. Lgs. n. 61/2017 e dai successivi Decreti attuativi, *in primis* va prevista possibilità di scelta degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo tra i percorsi del



Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e i percorsi di istruzione professionale realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni. Si rende, quindi, necessario procedere alla revisione della L. R. 30/2013 e s. m. i., per rendere la normativa regionale vigente coerente con le norme che a livello nazionale hanno definito tratti unitari e norme generali sull'istruzione, entro i quali i modelli regionali devono essere declinati, rendendo cogente e stabile la programmazione triennale dei percorsi di leFP e la modalità duale di realizzazione degli stessi. A tale fine va anche superata la logica dei bandi annuali, con il riconoscimento della stabilità dei CFP e della loro offerta formativa, consentendo una programmazione adeguata ai processi formativi caratterizzata dall'analisi dei fabbisogni delle imprese, e superando le criticità emerse nel corso del 2019, quando il ritardo dell'attivazione dei corsi dei leFP ha fatto sì che gli enti di formazione potessero avviare i corsi legati all'obbligo scolastico solo a gennaio 2020, con un'evidente disparità di trattamento rispetto ai coetanei frequentanti l'offerta scolastica statale.

Un'offerta formativa triennale di leFP rivolta ai giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione, che si aggiunge ed integra l'offerta formativa scolastica dell'istruzione secondaria di secondo grado, dovrà essere supportata da azioni mirate di orientamento a regia regionale, finalizzate a rendere trasparenti le molteplici possibilità formative offerte dalle normative nazionali e regionale. Per questo motivo va rafforzato l'intero sistema di orientamento in ingresso, superando il gap esistente di visibilità della leFP rispetto agli altri canali professionalizzanti della scuola, tramite azioni svolte in accordo con l'USR.

La finalità ultima è quella di rafforzare le azioni regionali di contrasto alla dispersione scolastica, che pur in Umbria vanta il livello più basso in Italia, pari al 6,7%.



Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

Obiettivo della presente revisione della legge regionale è quello di rafforzare il sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) umbro, riconosciuto come strategico per contrastare la dispersione scolastica e volto a favorire l'occupazione, attribuendogli pari dignità con l'Istruzione Professionale. I risultati occupazionali e di prevenzione all'abbandono scolastico del sistema dell'IeFP umbro a questo proposito conferma tale rilevanza:

anno	qualificati	Occupati con profilo qualifica	Occupati con altro profilo	Totale occupati	% occupati sul totale
2016	265	122	40	162	61%
2017	337	216	30	236	70%
2018	271	190	31	221	81%

Fonte: dati Arpal Umbria

Va inoltre qualificato il sistema regionale dell'accREDITamento degli enti che erogano corsi relativi all'adempimento dell'obbligo scolastico e formativo all'interno del sistema IeFP, superando l'attuale sistema, che omologa tale offerta formativa a quella "ordinaria" della formazione professionale. Va introdotto infatti un percorso specifico di accREDITamento per l'IeFP, come avviene in altre regioni, ai sensi del Decreto 17 maggio 2018, che riformi l'attuale sistema regionale dell'accREDITamento delle agenzie formative per la tipologia legata alla formazione iniziale, secondo criteri stringenti sulla qualità dell'offerta formativa, tenuto conto della responsabilità educativa che essa comporta, trattandosi di soggetti minorenni.



Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

Relazione tecnico - finanziaria

**"Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30
(Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)"**

All'art. 1 vengono definiti l'oggetto e le finalità della Legge Regionale, in coerenza con la normativa nazionale. Il quadro normativo nazionale è mutato a seguito dell'emanazione della Legge n. 107 del 13/7/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e del Decreto Legislativo attuativo n. 61 del 13/4/2017 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13/7/2015 n. 107". Sono stati quindi modificati i riferimenti normativi nazionali.

E' stato inoltre aggiunto il comma 2 per specificare obiettivi e finalità del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, in coerenza con la Riforma nazionale sopracitata.

Tale norma è di carattere ordinamentale e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

All'art. 2, dove vengono definiti i principi istitutivi e caratterizzanti il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), viene sostituito il riferimento alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 Sistema formativo Integrato regionale, in quanto abrogata dalla LR n. 1 del 14/2/2018, ed inserito il riferimento al sistema regionale dell'apprendimento permanente da quest'ultima disciplinato.

Viene introdotto il comma 3 relativo al sostegno alla costituzione, facoltativa, dei Poli Tecnico-Professionali di cui all'art. 13 della legge n. 40 del 2 aprile 2007, quali modalità organizzativa che consente una efficace ed efficiente collaborazione tra sistema educativo e sistema economico, in una logica di rete, al fine di rafforzare l'integrazione con le imprese e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Tale norma è di carattere ordinamentale e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.



Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

All'art. 3 si prevede, modificando l'art. 3 della l.r. 30/2013 aggiungendo un comma 1.bis dopo il comma 1, che la Giunta Regionale entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge con proprio atto disciplini procedure, modalità, requisiti e standard di qualità per l'accREDITAMENTO dei soggetti del sistema della formazione professionale per i fini di cui alla presente legge. Tale norma è di carattere ordinamentale e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

All'art. 4, si prevede la sostituzione integrale dell'art. 5 della legge 30 del 2013. In osservanza del D. Lgs. n. 61/2017 e dei successivi Decreti attuativi, che prevedono la possibilità della studentessa e dello studente, dopo il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo, di scegliere tra i percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e i percorsi di istruzione professionale realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, viene introdotta al comma 1 la tipologia dei percorsi di durata triennale presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3, attivati a seguito di Avvisi Pubblici regionali. Tale modifica si rende necessaria al fine di rendere la normativa regionale coerente con le norme che a livello nazionale hanno definito tratti unitari e norme generali sull'istruzione, entro i quali i modelli regionali devono essere declinati, rendendo cogente e stabile la programmazione triennale dei percorsi di leFP e la modalità duale di realizzazione degli stessi.

Viene introdotto il riferimento al dall'Accordo Stato Regioni del 10 maggio 2018 relativo ai passaggi tra i sistemi formativi in recepimento del Decreto Legislativo n. 61 del 13/4/2017.

Il comma 4 del vecchio testo viene modificato in quanto, a seguito del riordino delle Province, che nel 2013 avevano competenza in materia ed emanavano gli Avvisi pubblici per la realizzazione dei percorsi, è la Regione che con Atti di Giunta annualmente stabilisce le modalità di attuazione ed avvio dei percorsi stessi.

Si prevede poi che la Regione, al fine di favorire l'articolazione dei percorsi del sistema regionale di cui al presente articolo e creare una modalità di raccordo tra sistemi formativi, istituisce apposita conferenza alla quale partecipano la Regione stessa e i rappresentanti degli Istituti professionali, dell'Ufficio scolastico regionale e degli organismi di formazione professionale accreditati di cui al comma 3.



Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

La Conferenza avrà anche il compito di definire annualmente la mappa dell'offerta formativa regionale e un piano di orientamento in ingresso che renda sempre più trasparenti le molteplici possibilità formative offerte dalla normativa nazionale e regionale.

Tale norma è di carattere ordinamentale e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

All'art. 5 si introduce un meccanismo di previsione di finanziamento della legge 30/2013 aggiuntivo alle modalità già previste, eventualmente anche con altre risorse la cui entità e stanziamento avverrà con l'approvazione annuale del bilancio ai fini di garantire la migliore continuità di programmazione del sistema. Tale norma è richiamata ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Oggetto: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale)"

Testo della proposta di legge regionale

Art. 1

(Integrazioni e modificazione all'art. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale n. 30 del 2013, dopo le parole: "della legge 10 dicembre 2014, n. 183)" sono aggiunte le seguenti: "*alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ed al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).*".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale 30 del 2013 è aggiunto il seguente comma 3: "*3. La Regione, in attuazione del comma 1, persegue in particolare:*

- a) le centralità della persona, attraverso la realizzazione di azioni volte a garantire la partecipazione e la libertà di scelta dei percorsi formativi e di istruzione, l'innalzamento dei livelli culturali e professionali, la continuità educativa, il raggiungimento del successo scolastico e formativo, il riconoscimento delle competenze, comunque e dovunque acquisite, l'inserimento, il reinserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro;*
- b) la libertà di scelta educativa della famiglia, prestando particolare attenzione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate, degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative ricomprese nel sistema educativo regionale di istruzione e formazione di cui all'art. 2.*
- c) La pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare al fine di differenziare e valorizzare la pluralità delle offerte e delle metodologie formative, con particolare attenzione alla domanda formativa più debole e per rispondere alle caratteristiche personali e ai diversi stili di apprendimento dei giovani."*

Art. 2

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 30 del 2013 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato sistema regionale, che opera in coerenza con il sistema regionale dell'apprendimento permanente di cui alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 30 del 2013, è aggiunto il seguente comma 3:

"3. La Regione, per le finalità di cui al comma 2, favorisce e sostiene la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile 2007 n. 40, quale modalità organizzativa che consente una efficace ed efficiente collaborazione tra il sistema educativo e il sistema economico, in una logica di rete."

Art. 3

(Integrazioni all'art. 3)

1. All'art. 3 della legge regionale n. 30 del 2013 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente 1 bis:

"1. bis entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale con proprio atto disciplina procedure, modalità, requisiti e standard di qualità per l'accREDITAMENTO dei soggetti del sistema della formazione professionale per i fini di cui alla presente legge, tenendo in particolare considerazione fra i criteri da individuare una esperienza certificata di almeno 5 anni nell'aver progettato, attivato e realizzato nel territorio regionale in favore dei minorenni percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione"

Art. 4

(Modifica dell'art. 5)

L'articolo 5 della legge regionale n. 30/2013, è sostituito dal seguente:

“1. Il sistema regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevede:

a) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005 presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo. Il diploma del IV anno può essere ottenuto anche in modalità duale;

b) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005, presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3, nell'ambito del sistema duale di cui agli articoli 41 e 43 del d. lgs. 81/2015 e dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 settembre 2015, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo. Tali percorsi sono articolati nelle seguenti modalità, anche complementari:

- 1) apprendistato, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al quaranta per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e quarto anno;

- 2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a quattrocento ore annue;

- 3) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni;

- c) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'articolo 4, comma 4 del d.lgs. 61/2017 presso gli istituti professionali statali, in via sussidiaria rispetto all'offerta formativa indicata alle precedenti

lettere a) e b), nel rispetto dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018 e con le modalità definite attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale.

2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi professionali conseguiti al termine del percorso di durata quadriennale costituiscono titolo per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso di studio annuale, consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori (ITS).

3. La Regione favorisce i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale e viceversa di cui all'articolo 8 del d. lgs. 61/2017, con le modalità stabilite dall'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 10 maggio 2018, recepito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica del 22 maggio 2018.

4. Le istituzioni formative di cui all'articolo 3 assicurano il diritto al passaggio dei percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento che prevedono percorsi formativi flessibili comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze e di ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.

5. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce annualmente le modalità di attuazione dei percorsi di cui al presente articolo.

6. La Regione, al fine di favorire l'articolazione dei percorsi del sistema regionale di cui al presente articolo, istituisce apposita conferenza alla quale partecipa la Regione stessa e rappresentanti degli Istituti professionali, dell'Ufficio scolastico regionale e degli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3.

7. La conferenza di cui al precedente comma predispone annualmente la mappa regionale dell'offerta formativa anche ai fini della valutazione di cui alla lettera C) del comma 1 del presente articolo.

8. Al fine di supportare l'offerta formativa triennale di leFP rivolta ai giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione, che si aggiunge ed integra l'offerta formativa scolastica dell'istruzione secondaria di secondo grado, la Conferenza di cui al comma 6 del presente articolo predispone un piano annuale di orientamento in ingresso tramite azioni svolte in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale finalizzate a rendere trasparenti le molteplici possibilità formative offerte dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 5

(Integrazioni e modificazioni art. 7)

1. Al termine dell'art. 7 comma 1 della legge regionale n. 30 del 2013 è aggiunta la seguente frase:

“ ed eventuali fondi specifici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”.

2. Dopo il comma 1 all'art. 7 della Legge regionale n. 30 del 2013 è aggiunto il seguente comma 2:

“2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2020 per il finanziamento degli oneri di cui alla presente legge, oltre a quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare una programmazione pluriennale ed un flusso finanziario per le attività svolte, si autorizza una spesa che sarà quantificata e troverà copertura attraverso le risorse stanziare annualmente con la manovra di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Andrea Fora

